



## Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE N. 3

**OGGETTO:** Esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm - esercizio 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciannove** del mese di febbraio, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunita l'Assemblea Generale.

Sono presenti i membri dell'Assemblea sotto indicati:

Nominativo	Comune		Nominativo	Comune	
Valentini Mariagrazia	Altipiano della Vigolana	P	Offer Demis	Pergine Valsugana	P
Tognolli Giorgio Mario	SINDACO Bieno	P	Nervo Lorenzo	Pieve Tesino	A
Deanesi Emanuele	Borgo Valsugana	P	Rozza Giovanni	Roncegno	P
Uez Cristian	Calceranica al Lago	P	Caumo Alessandro	Ronchi Valsugana	P
Marchesoni Renzo	Caldonazzo	A	Rinaldi Raimondo	Samone	P
Bertoldi Alessandro	Carzano	A	Battisti Stefano	Scurelle	P
Paterno Dino	Castel Ivano	P	Pecoraro Stefano	Telve	P
Menato Graziella	SINDACO Castello Tesino	P	Trentin Vigilio	Telve di Sopra	A
Zortea Paolo	Castelnuovo	P	Pedrolli Enrico	SINDACO Tenna	A
Ceccato Ferdinando	Cinte Tesino	A	Campestrin Daniela	SINDACO Torcegno	P
Tezzele Marcello	Folgaria	A	Gadler Mirco	SINDACO Vignola Falesina	P
Voltolini Claudio	Grigno	A	Rattin Bortolo	SINDACO Canal San Bovo	P
Corradi Isacco	Lavarone	P	Rigoni Sara	DELEGATA Imer	P
Martinelli Marco	Levico Terme	P	Zugliani Giampiero	Mezzano	P
Nicolussi Golo Rudi	SINDACO Luserna	A	Scalet Sergio	Primiero San Martino di C.	P
Giongo Moreno	Novaledo	P	Sieff Susanna	Ziano di Fiemme	A
Cavagna Alessandro	Ospedaletto	P			

(P = presente - AG = assente giustificato - AI = assente ingiustificato)

Assiste il Segretario consorziale Consorziale Sonia Biscaro.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Sergio Scalet, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita quindi a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico – patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. – esercizio 2021.**

### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

Premesso che:

- la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- dal 1° gennaio 2017 il Consorzio dei Comuni dei Bacini Imbriferi Montani del Brenta applica le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm nonché nel D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. 18/2015;
- il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Vista l'incertezza sull'applicabilità dell'armonizzazione contabile ai Consorzi dei Comuni dei Bacini Imbriferi Montani, che non è stata chiarita né a livello nazionale, né a livello locale con indicazioni formali.

Considerato che:

- per tale incertezza i Consorzi dei Comuni dei Bacini Imbriferi Montani hanno applicato la disciplina prevista dal D.Lgs. 118/2011 con un anno di ritardo rispetto agli enti locali della Provincia di Trento;
- viste la struttura organizzativa dei Consorzi dei Comuni dei Bacini Imbriferi Montani, la mole e la tipologia delle risorse e delle relative movimentazioni sono assimilabili a quelle di un ente con meno di 5.000 abitanti, si ritiene di poter applicare le stesse modalità e termini di questi ultimi.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 10 dd. 27.09.2019 a mezzo della quale questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica e del bilancio consolidato all'esercizio 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, di recente modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella sua formulazione che prevede:

*"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. L'art. 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'art. 232 del TUEL e ha previsto che gli enti locali, con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale, eliminando pertanto il limite temporale per l'esercizio di tale facoltà. Rimane l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."*

Considerato pertanto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la

facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale.

Acclarato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale (Assemblea generale per il BIM), Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

Preso atto che l'art. 15-quater, comma 1, del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, ha novellato l'art. 232 del TUEL e ha previsto che gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto dell'anno precedente una situazione patrimoniale al 31 dicembre, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs 118/2011 con le modalità semplificate che sono state individuate dal D.M. 11/11/2019.

Preso atto che l'art. 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'art. 232 del TUEL e ha previsto che gli enti locali, con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà.

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, dd. 10.11.2020 è stato abrogato il D.M. 11/11/2019 e sono state introdotte, con l'allegato A, alcune modifiche sulle modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale.

Ritenuto di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2021 al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto.

Ricordato che la delibera con la quale è esercitata la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL deve essere inviata alla BDAP – Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche.

Ricordato che i Comuni che hanno deliberato di non tenere la contabilità economico-patrimoniale sono impossibilitati a redigere il bilancio consolidato e che, di conseguenza, l'invio della delibera in oggetto viene recepita dal sistema BDAP come esercizio anche della facoltà di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL di non redigere il bilancio consolidato.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 09 dicembre 2015, n. 18.

Richiamato il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017, e successive modificazioni.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m. per quanto compatibile.

Visto lo Statuto del Consorzio;

Con n. 23 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni (unanimità), espressi per appello nominale da n. 23 Consiglieri votanti;

## **DELIBERA**

1. Di avvalersi, per quanto in premessa, della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non

tenere la contabilità economico - patrimoniale con riferimento all'esercizio 2021;

2. Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale semplificata redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;
3. Di avvalersi, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1. del deliberato, della facoltà di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL di non redigere il bilancio consolidato;
4. Di trasmettere copia della presente alla BDAP – Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche – per gli adempimenti di competenza;
5. Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza.

*Avverso la presente deliberazione sono ammessi:*

- *opposizione all'Assemblea Generale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;*

*ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:*

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p>	<p>Il Consigliere designato</p>	<p>il Segretario consorziale</p>
----------------------	---------------------------------	----------------------------------

Severino Scatena  
ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA  
PROVINCIA DI  
TRENTO  
Ingegnere  
22.02.2021  
11:29:17 UTC



Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## ***Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta***

Proposta di deliberazione dell'Assemblea Generale

Oggetto: Esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm - esercizio 2021.

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.**

**Note:**

Borgo Valsugana, 10/2/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Claudia Mengarda



## ***Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta***

Proposta di deliberazione dell'Assemblea Generale

Oggetto: Esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm - esercizio 2021.

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

**parere favorevole di regolarità contabile.**

**Note:**

Borgo Valsugana, 10/2/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda



**Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel  
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

**Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3 di data 19/2/2021**

Esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm - esercizio 2021.

Si certifica, che copia del presente atto, avente decorrenza immediata, viene pubblicata all'Albo Informatico di questo Consorzio dal 22/2/2021 al 4/3/2021.

La presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
Sonia Biscaro